



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

MM/COO/me

Roma, 6 agosto 2021

**Gent.le
Dott. Gianpaolo Davide Rossetti
Commissario Straordinario dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di ROMA
Piazzale delle Belle Arti 2
00196 Roma (RM)**

Inviato a mezzo e-mail

*Oggetto: PO 159/2021_elezioni _ luogo svolgimento assemblea elettorale _ commissario straordinario
componente seggio elettorale*

In relazione al quesito del 28 luglio con il quale si chiede,

a) se il luogo di svolgimento dell'assemblea elettorale - sia nel caso in cui il seggio sia unico, sia nel caso in cui siano previsti seggi aggiuntivi - possa essere individuato in sede diversa da quella dell'Ordine, ancorché l'articolo 13 del regolamento elettorale disponga che il seggio "*si costituisce presso la sede del Consiglio dell'Ordine entro le ore 11 del quinto giorno antecedente la data di convocazione delle elezioni*" e l'articolo 6, al comma 4, preveda che "*per luogo di svolgimento dell'assemblea elettorale si intende il luogo nel quale ha sede il seggio elettorale*";

b) se al Commissario Straordinario del Consiglio dell'Ordine si applichino le disposizioni del comma 4 dell'articolo 7, del regolamento elettorale, ai sensi del quale "*il presidente e il segretario dell'Ordine, qualora non candidati alle elezioni, sono di diritto componenti del seggio e assumono rispettivamente la funzione di presidente e segretario del seggio*";

si osserva quanto segue.

In relazione al primo quesito si evidenzia che le norme richiamate nel quesito hanno finalità diverse: le previsioni dell'art. 13, comma 1 sono volte ad individuare il luogo di costituzione/insediamento del seggio elettorale nei giorni antecedenti a quelli fissati per l'espressione del voto per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle operazioni di voto; mentre quelle dell'art. 6, comma 4 consentono di individuare il luogo di svolgimento dell'assemblea elettorale.

Occorre tener conto che il regolamento disciplina sia il voto in presenza che il voto da remoto e che alcune disposizioni, formulate in termini generali, devono essere applicate a situazioni diverse che si determinano a seconda della modalità di voto prescelta. L'introduzione del voto da remoto ha imposto una riformulazione dei compiti e dei termini delle attività del seggio elettorale.

La previsione della costituzione/insediamento del seggio presso la sede dell'Ordine, entro le ore 11.00 del quinto giorno antecedente la data di convocazione delle elezioni da remoto o in presenza, si è resa necessaria per espletamento delle operazioni preliminari per le operazioni da remoto. In quella stessa data, invece, qualora il voto sia svolto in presenza e sia stato previsto il voto per corrispondenza, la costituzione/insediamento del seggio è necessaria per ricevere, ai sensi dell'art. 15, comma 1 del regolamento elettorale, le schede votate per corrispondenza nelle mani del Notaio o del Consigliere Segretario.

Tali operazioni preliminari, per esigenze organizzative, devono avvenire presso la sede dell'Ordine.

Diversa è la questione dell'individuazione del luogo di svolgimento dell'assemblea elettorale. La previsione dell'art. 6, comma 4 (*"Per luogo di svolgimento dell'assemblea elettorale si intende il luogo nel quale ha sede il seggio elettorale"*) è volta a precisare che:

- nel caso in cui le operazioni si svolgano in presenza, nel luogo ove si svolgono fisicamente le elezioni è necessariamente presente anche il seggio elettorale (nello stesso senso anche la previsione dell'art. 2, comma 1 lettera a) ai sensi della quale l'espressione del voto in presenza avviene presso il seggio elettorale nelle giornate indicate dal Consiglio Nazionale);
- nel caso in cui le operazioni si svolgono da remoto, non essendo possibile definire in altro modo il luogo ove si svolge l'assemblea elettorale, deve ritenersi che il luogo di svolgimento dell'assemblea elettorale virtuale sia quello dove è costituito il seggio elettorale, che per motivi organizzativi è fissato presso la sede dell'Ordine.

Che il luogo di svolgimento dell'assemblea elettorale possa essere diverso dalla sede dell'Ordine, si può desumere anche dalle previsioni dell'art. 16, comma 1 del regolamento elettorale le quali prevedono che *"Il Presidente del seggio nell'ora, giorno e luogo indicati nell'avviso di convocazione dopo aver verificato la regolare costituzione del seggio, la presenza di una o più cabine elettorali che assicurino la segretezza del voto, l'esistenza dell'urna per l'elezione del Consiglio dell'Ordine, da sigillare debitamente, e dell'urna per l'elezione del Collegio dei Revisori o del Revisore unico, anch'essa da sigillare debitamente, dichiara pubblicamente aperta l'assemblea elettorale"*.

Per quanto riguarda i seggi aggiuntivi si evidenzia che questi sono normalmente costituiti in luoghi diversi dalla sede dell'Ordine. L'art. 17 prevede, infatti, che tali seggi possano essere costituiti qualora il numero degli iscritti o l'ampiezza della circoscrizione territoriale dell'Ordine lo richieda e che dell'ubicazione dei seggi elettorali aggiuntivi debba essere data comunicazione nell'avviso di convocazione agli elettori ivi convocati.

In relazione al secondo quesito si osserva che, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 139/2005, al Commissario straordinario sono attribuite le funzioni del Consiglio dell'Ordine e che lo stesso è chiamato a convocare e tenere l'assemblea per l'elezione del Consiglio. Alla luce di tali disposizioni si ritiene che, sostituendosi all'intero Consiglio, il Commissario debba svolgere anche le funzioni del Presidente e che debba esercitare le funzioni necessarie per lo svolgimento dell'assemblea elettorale. Il Commissario Straordinario, quale legale rappresentante dell'Ordine, avente quindi la medesima rappresentanza (e poteri) del Presidente del Consiglio, è "di diritto" Presidente del seggio.

Cordiali saluti

Massimo Miani

